

**Allegato "A" al  
N.46.128/17.652**

STATUTO DELLA "APUAFARMA FARMACIE COMUNALI CARRARA S.P.A."

TITOLO I - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE- SEDE - OGGETTO - DURATA

Art.1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi degli articoli 112 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e conformemente alle successive disposizioni di cui al D.Lgs. del 19 agosto 2016 n.175, una società per azioni, con la denominazione "APUAFARMA FARMACIE COMUNALI CARRARA S.P.A.", in sigla "APUAFARMA S.P.A."

La Società è generata dalla trasformazione di precedente azienda speciale monocomunale, ai sensi degli artt.114, 115 e 118, c.1 D.Lgs. 267/2000.

Possono essere soci della Società Enti pubblici locali (nella configurazione dell'articolo 2, comma 1 D.Lgs.267/2000) e altri Enti pubblici, se la legge lo consente.

Art.2 - Sede

La Società ha sede in Carrara. Essa, nei modi e nei termini di legge, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze.

Art.3 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Art.4 - Oggetto

La società ha per oggetto la gestione in esclusiva sul terri-



tativo, di prodotti difficilmente reperibili, e di tutti i prodotti che sono in grado di rispondere alle diverse tipologie di prevenzione per la salute e di cure mediche richieste dall'utenza;

- la qualificazione e la partecipazione degli operatori;

- l'organizzazione e la gestione in proprio di servizi e attività socio-assistenziali ad essa affidati dall'Amministrazione del Comune di Carrara o da eventuali altri Comuni soci.

I servizi e le attività potranno essere effettuati direttamente dall'Azienda con propri mezzi oppure a mezzo di terzi soggetti pubblici o privati, a seguito di specifiche convenzioni;

- la gestione dei servizi cimiteriali;

- la gestione dei servizi di mensa e ristorazione scolastica ed altri servizi in materia educativa;

- la costruzione, la manutenzione degli immobili, dei manufatti e delle aree di pertinenza, nonché le attività a queste accessorie, connesse ai servizi sopra specificati;

- la realizzazione di infrastrutture stradali ed effettuazione del servizio di manutenzione e gestione delle strade pubbliche e private consistente in realizzazione, adeguamento, ristrutturazione, ripristino e manutenzione di strade ed aree pubbliche e private;

- la realizzazione e la gestione di parcheggi;

- servizi di gestione e manutenzione centri di controllo, pe-

satura e lavaggio;

- servizi di supporto per la vigilanza delle attività estrattive;

- altri servizi pubblici locali che saranno oggetto di affidamento da parte degli Enti pubblici locali soci, previa modifica dell'oggetto sociale.

La Società realizza la propria attività rivolgendosi esclusivamente all'utenza degli Enti pubblici locali Soci, con eccezione dell'attività di commercio all'ingrosso e fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 del presente statuto il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

I rapporti tra gli Enti pubblici locali soci che hanno fisicamente affidato il servizio e la Società sono disciplinati da apposito contratto di servizio, il quale stabilisce anche la durata degli affidamenti sopracitati.

Il contratto di servizio può essere, a sua volta, composto da un contratto di servizio-quadro (di competenza dei Consigli degli Enti Soci), valido per tutti gli Enti soci e per tutti i servizi pubblici locali, e da un contratto di servizio specifico, valido per quello specifico Ente socio e per gli specifici servizi affidati, di competenza della Giunta dell'Ente socio, la stipula del quale è comunque demandata al Dirigente interessato.

La Società, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, com-

merciale o economica e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi.

La Società, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le Amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri Enti pubblici, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In tal senso la Società potrà altresì fornire assistenza operativa alle Autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali.

La Società, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge.

Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, potrà, ai sensi di legge, costituire o partecipare a Società controllate, collegate, o partecipate (nel seguito anche indicate genericamente come "Società partecipate"), alle quali (ai sensi di legge e del presente statuto) potrà af-

fidare fasi complementari della propria attività e concedere prestiti.

La nomina degli organi sociali nelle Società partecipate avviene su designazione dell'Assemblea di questa Società. I componenti così eletti nell'organo esecutivo delle Società partecipate hanno durata pari a quella degli Amministratori di questa Società.

Le Società di capitali partecipate sviluppano fasi complementari dei servizi pubblici locali fisicamente affidati a questa Società.

Se le Società partecipate risultano essere non unipersonali, i soci diversi da quelli aventi personalità giuridica pubblica sono scelti sulla base di procedure concorsuali, le quali dovranno tenere conto se trattasi di aderire solamente al contratto associativo o se trattasi anche di un contratto di scambio in vista di un socio-fornitore.

Le Società partecipate devono essere rette in rapporto di mutualità ai sensi dell'art.2615-ter del Codice Civile e non distribuiranno utili.

Nell'ipotesi di un socio-fornitore, le procedure concorsuali porranno a gara anche il relativo listino prezzi, atteso che sarà il Consiglio di amministrazione della Società partecipata a decidere il ricorso a tali forniture (lavori, opere, forniture, servizi, progetti sopra/sotto soglia comunitaria, ai sensi del D.Lgs. 163/2006).

Alle Società partecipate, in quanto a partecipazione indiretta dei soci di questa Società, è esteso lo stesso controllo analogo applicato a questa Società in termini di strumenti programmatici, di controllo quantitativo e qualitativo e di segnalazioni (cosiddetti "reporting"), ivi comprese le correlate verifiche a cura dei rispettivi organi di controllo.

Lo statuto della Società partecipata dovrà perentoriamente prevedere quanto sopra.

La Società, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo della Società, ivi compresa la concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di Società controllate e collegate o partecipate, o a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività; la effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica di cui ai propri servizi pubblici locali. La Società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere, nel rispetto del presente statuto e degli indirizzi di assemblea, ogni qualsivoglia atto ed operazione immobiliare, commerciale, finanziaria, ivi comprese

si (ai sensi di legge) atti di beneficenza e liberalità, ritenuti dall'Organo Amministrativo opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale.

La Società, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale e/o a garanzia di terzi, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa. Essa non potrà comunque esercitare la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività di locazione finanziaria e di intermediazione finanziaria, ogni attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico o di erogazione di credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci.

La Società, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale.

#### Art.5 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dalla legge.

La durata della Società potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

#### Art.6 Affidamenti in House

In relazione all'affidamento diretto di servizi "in house" a favore della società, in presenza delle condizioni previste dalla legislazione vigente, le delibere dell'amministrazione, le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di servizio dovranno contenere regole, che assicurino in concreto all'Ente affidante un controllo ed una forma di interazione sull'attività e sugli organi della società analogo a quello esercitato sui propri servizi, in modo tale che con la stipula del contratto di affidamento si venga a configurare una relazione di delegazione interorganica tra Ente stesso e società.

Negli specifici atti di affidamento e nei contratti di servizio dovranno, pertanto, essere previsti strumenti immediati e cogenti, che attribuiscono all'Ente affidante una definita e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della società.

#### TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI.

#### Art.7 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 1.050.369,40, rappresentato da n.9.994 (novemilanovecentonovantaquattro) azioni del valore nominale di euro 105,10 (centocinque/dieci) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, previa approvazione da parte degli Enti Locali soci con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative vigenti in materia.

La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società.

I diritti sociali spettano agli Enti Locali soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante l'emissione di nuove azioni, le quali dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, salvo i casi previsti dalla legge.

#### Art.8 - Obbligazioni

La società potrà emettere, nei limiti e con le modalità di legge, obbligazioni sia nominative sia al portatore, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile previa approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti.

#### Art.9 - Azioni - Modalità di trasferimento e diritto di prelazione

Le azioni della società dovranno essere di proprietà di Enti locali.

L'alienazione di partecipazioni sociali deve avvenire conformemente a quanto previsto dall'art.10 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, con atti deliberativi assunti dai soci ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 175\2016, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Nel caso in cui un azionista intenda trasferire tutte o parte delle proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle azioni da emettere nell'ipotesi di aumento del capitale sociale, dovrà - indicando il numero delle azioni o dei diritti che intende trasferire, il valore, le modalità dell'eventuale pagamento, il nominativo dell'acquirente - darne avviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all' Amministratore Unico, il quale entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento deve darne comunicazione a tutti i soci.

Gli azionisti che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del predetto avviso a pena di decadenza, devono comunicarlo all'Organo Amministrativo, nonché al socio trasferente, con raccomandata con avviso di ricevimento o atto equipollente.

Nel caso che il diritto di prelazione sia esercitato da più azionisti, le azioni devono essere ripartite fra gli stessi in proporzione alle azioni possedute, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le azioni per le quali taluno degli aventi diritto non avesse esercitato la prelazione.

In caso contrario l'azionista offerente avrà il diritto di trasferire le azioni al terzo indicato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7 del presente statuto.

#### Art.10 - Disciplina della morosità dei soci nei conferimenti

L'Organo Amministrativo provvede alla chiamata dei versamenti non effettuati sulle azioni mediante il procedimento stabilito dall'articolo 2344 Codice Civile.

#### Art.11 - Recesso

Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata raccomandata o atto equipollente.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Tale liquidazione avviene nei modi e nelle forme di cui agli artt. 2437 bis e segg. c.c.

#### Art.12 - Finanziamenti

I soci, in conformità alle norme di legge in vigore, potranno effettuare finanziamenti alla società che, salvo diverse pat-  
tuizioni saranno considerati improduttivi di interessi.

## TITOLO III - ORGANI SOCIALI

## Art.13 - Organi sociali

Sono organi della società:

- L'assemblea

- L'organo amministrativo costituito dall' Amministratore

Unico o dal Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea

lo disponga ai sensi dell'art. 11 c. 3 del D.Lgs. 175/2016,

- L'organo di Controllo.

Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto

istituire organi diversi da quelli disciplinati dalle norme

generali in tema di società.

Ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità

ed inconfiribilità degli incarichi, di cui al D.lgs 39/2013,

i componenti degli organi amministrativi e di controllo devo-

no possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed

autonomia previsti dalla normativa vigente.

## Art.14 - Assemblea dei soci

Le assemblee dei soci, regolarmente convocate e costituite,

rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazio-

ni, prese in conformità della legge e del presente statuto,

obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. È

convocata sia presso la sede sociale sia in altro luogo

all'interno della medesima Provincia in cui è collocata la

sede, da parte dell'Organo Amministrativo, mediante avviso

che deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea si riunisce altresì tramite video conferenza o audio conferenza; in tal caso è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio\video collegati a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti Presidente e Segretario. E' necessario inoltre che il Presidente dell'assemblea sia in grado di poter accertare l'identità e la legittimazione di tutti i soggetti partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; che il Segretario sia in condizione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito ai soci mediante raccomandata A\R o pec, o tramite fax o posta elettronica richiedendo in tali casi espressa conferma di avvenuta ricezione, dariceversi nel domicilio risultante nel libro soci almeno otto giorni non liberi prima della data di convocazio-

ne.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione, e in ogni caso non potrà tenersi nel medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo e dell'organo amministrativo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### Art.15 - Intervento in assemblea

Possono intervenire all'assemblea degli azionisti gli iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato dall'assemblea e in ogni caso tutti coloro che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o presso gli istituti di crediti indicati nell'avviso di convocazione.

Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 Codice Civile, i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delega-

ti. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata per più assemblee, né può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco; essa è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. L'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, soltanto se ciò sia espressamente previsto dalla delega.

#### Art.16 - Assemblea ordinaria della società

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché su altri oggetti sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo; in particolare, l'assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili;

b. approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze dell'organo di controllo;

c. nomina e revoca i componenti dell'organo amministrativo, nonché il soggetto che tra loro riveste la carica di rappre-

	sentante legale, i componenti e il presidente del collegio	
	sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è domanda-	
	to il controllo contabile;	
	d. determina il compenso dei componenti dell'organo ammini-	
	strativo nei limiti previsti dalla legge e dei sindaci;	
	e. delibera sulle operazioni di cessione o dismissione di	
	partecipazioni in società controllate o collegate ogni qual	
	volta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche	
	se con deliberazioni successive adottate nel corso dei dodici	
	mesi seguenti, l'alienazione di quote superiori al 20% (venti	
	per cento) del capitale sociale di tali società e purché di	
	importo superiore al 5% (cinque per cento) del capitale netto	
	della società risultante dall'ultimo bilancio approvato;	
	f. delibera sulle responsabilità dei componenti dell'organo	
	amministrativo e dei sindaci;	
	g. autorizza operazioni di acquisto, cessione o dismissione	
	di partecipazione di società collegate;	
	h. autorizza l'assunzione di attività o di servizi ricompresi	
	nell'oggetto sociale;	
	i. autorizza le prestazioni di garanzia, fideiussioni, non-	
	ché, la concessione di diritti reali di garanzia su beni im-	
	mobili;	
	j. delibera sulla relazione sulla gestione del rischio (co-	
	siddetto "risk management") su proposta dell'organo ammini-	
	strativo.	

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centotanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

#### Art.17 - Assemblea straordinaria della società

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria, oltre alle altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto; in particolare:

- a. le modificazioni dello statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari, di azioni privilegiate e di obbligazioni (convertibili e non) di cui all'articolo 6 del presente statuto.

In ogni caso, l'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea (ordinaria o straordinaria), non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene comunque il potere di deliberare in materia.

#### Art.18 - Assemblee: determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente

costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima o seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto.

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione

dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Art.19 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimità

mazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea

ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari,

l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione

dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di propor-

re le procedure che possono però essere modificate con voto

della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo,

nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-

ghi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto

dal presidente, dal segretario o dal notaio rogante.

Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Art.20 - Amministrazione della società

La società è amministrata da un Amministratore unico o da un

Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri

ivi compreso il Presidente, a seconda di quanto stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci con delibera motivata e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.11, comma 3, del D.Lgs.175/2016.

Il consiglio di amministrazione potrà attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'Amministratore unico ovvero gli amministratori durano in carica tre anni e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti.

L'Amministratore unico ovvero gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 11 D.Lgs.175/2016. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di

presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento

delle attività e trattamenti di fine mandato.

Nel caso in cui la società consegua per tre esercizi consecuti-

tivi un risultato economico negativo si dovrà procedere con

la riduzione del 30% (trenta per cento) del compenso degli

amministratori, salvo che il risultato, benché negativo, sia

coerente con un piano di risanamento preventivamente approva-

to dall'ente controllante.

Gli amministratori, in caso di organo collegiale, sono scelti

con modalità tali da garantire ai sensi dell'art.11 c.4

D.Lgs175\2016 l'equilibrio di genere.

Nel caso l'organo amministrativo sia il consiglio di ammini-

strazione, questo è presieduto dall'amministratore designato

dall'Assemblea; in sua assenza, la presidenza spetta

all'amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione,

senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più

amministratori si provvede alla loro sostituzione in confor-

mità di quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la mag-

gioranza dei consiglieri, si intende decaduto l'intero Consi-

glio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione re-

sta comunque in carica sino alla nomina del nuovo consiglio e

all'uopo deve provvedere a convocare l'assemblea per la no-

mina.

## Art.21 - Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì tramite audio-video conferenze o audio conferenza; in tal caso è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio totalitario) i luoghi audio\video collegati a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il Presidente e il Segretario, nominato anche al di fuori dell'organo amministrativo. E' necessario inoltre che il Presidente sia in grado di poter accertare l'identità e la legittimazione di tutti i soggetti partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione e che il Segretario sia in condizione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma, posta elettronica o posta ordinaria. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax,

telegramma, posta elettronica o posta ordinaria, con preavviso di almeno due giorni.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal segretario, da annotarsi nel relativo libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Art.22 - Competenze ed obblighi dell' Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo, ferme restando le competenze dell'Assemblea a norma di legge e di statuto, provvede alla gestione della società.

All'Amministratore unico, ovvero al Consiglio di Amministrazione, sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società, salvo quanto espressamente riservato per legge all'Assemblea e quanto previsto dal presente statuto.

Entro il mese di Novembre di ciascun anno, l'Organo Ammini-

strativo predispone una relazione previsionale contenente:

- la definizione dei piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani di investimento di breve e lungo periodo;
- il budget dettagliato relativo all'esercizio successivo;
- una relazione sulla gestione del rischio (cosiddetto "risk management") per l'anno successivo.

L'Organo Amministrativo predispone, con cadenza semestrale, un report (relazione) da inviare ai soci che contenga informazioni sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate.

A consuntivo e in sede di relazione sulla gestione, dovrà fornire un quadro sintetico contenente le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando gli eventuali scostamenti verificatisi.

Art.23 - Compensi e rimborsi spese a favore degli amministratori

L'assemblea ordinaria stabilisce i compensi a favore degli amministratori conformemente alle norme di legge e nel rispetto del limite massimo consentito (così come definito dal comma 6, art.11 D.Lgs.175/2016).

## TITOLO V - RAPPRESENTANZA SOCIALE

## Art.24 Rappresentanza sociale

La rappresentanza legale della società verso terzi spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del consiglio di amministrazione o, nei casi di sua assenza o impedimento, ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

L'Amministratore Unico, ovvero il Presidente inoltre, rappresentano la società in giudizio.

## TITOLO VI - DIRETTORE GENERALE

## Art.25 - Direttore Generale

L'Organo Amministrativo, tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali, nomina il Direttore generale con mandato triennale e ne stabilisce il compenso. Il mandato è rinnovabile. L'Organo Amministrativo determina inoltre le modalità di sostituzione del Direttore generale in caso di assenza, o di impedimento o di vacanza del posto. Al Direttore generale compete la responsabilità operativa della Società ed in particolare, avvalendosi della struttura della Società:

a. adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base anche dei risultati economici raggiunti;

b. sottopone all'Organo Amministrativo lo schema del bilancio, delle relazioni programmatiche e previsionali, del bilancio economico di previsione triennale mobile espresso al potere di acquisto del primo esercizio, completo del piano



i. firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza degli Amministratori;

l. acquista materie prime, prodotti e servizi, di qualunque natura, compresi quelli finanziari e vende gli stessi nell'ambito della gestione ordinaria senza limiti di valore;

m. agisce e resiste in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Direttore generale può essere revocato per giusta causa o per giustificati motivi che dovranno essere indicati esplicitamente nella deliberazione dell'Organo Amministrativo.

#### TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE

##### Art.26 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e da due supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Essi sono nominati dall'assemblea sulla base delle disposizioni di leggi vigenti in materia.

Il Presidente del Collegio sindacale ha il dovere di:

- comunicare al socio pubblico ogni eventuale irregolarità o comportamento che possano far nascere dubbi sulla legalità della gestione della Società;

- inviare a soci pubblici, in occasione di assemblee dei soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario e/o strategico, una relazione dettagliata sulla

corrispondenza delle citate operazioni con l'oggetto sociale, nonché sulla loro sostenibilità alla luce dei principi di corretta amministrazione.

#### Art.27 - Revisione legale dei conti

Ai sensi dell'art.3 c.2 del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175, la revisione legale dei conti di cui all'art.2409bis c.c. è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea dei Soci.

In deroga al comma 2° dell'art.2409 bis e conformemente alle disposizioni del D.Lgs.175\2016, la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. Per l'attività di revisione si fa riferimento al D.L. 27 gennaio 2010 n.39.

### TITOLO VIII - ESERCIZI SOCIALI. BILANCIO. UTILI.

#### Art.28 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, incluso il primo anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

#### Art.29 - Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del ventesimo da destinare alla riserva legale sino al raggiungi-

mento del limite stabilito dall'articolo 2430 Codice Civile, saranno destinati secondo le determinazioni dell'assemblea.

#### Art.30 - Dividendi

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito che saranno indicati dall'assemblea medesima.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

#### Art.31 - Fatturato

Come previsto dall'art.16 comma 3 del D.Lgs.175/2016, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve derivare dalle attività affidate dall'ente pubblico e/o dagli enti pubblici soci.

E' fatta salva la possibilità di ulteriore attività rispetto a quella prevalente e/o rispetto a quella a favore dei soci, qualora permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

### TITOLO IX - CONTROLLO SULLA SOCIETA' DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

#### Art.32 - Controllo analogo degli Enti Locali e diritto di informativa

Gli Enti locali soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura. Gli or-

gani amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare possono richiedere ed ottenere report (relazione) ed analisi da parte dell'Ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.

Almeno una volta l'anno, l'amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore della società espongono apposita relazione, avente per oggetto la gestione dei servizi svolti, nonché, l'andamento generale dell'Amministrazione della società, davanti agli Enti o agli organi dagli stessi indicati.

A prescindere dagli obblighi di cui agli articoli precedenti è, inoltre, consentito all'ente socio domandare, mediante richiesta scritta, informazioni in merito alla gestione dei servizi da esso affidati alla società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

La società è tenuta a svolgere i servizi rientranti nel relativo oggetto sociale sulla base di contratti di servizio e\o con modalità concordate con il socio.

Gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo

del singolo ente Locale su ciascun servizio affidato alla Società.

Art.33 - Controllo da parte di Autorità preposte sulla base delle singole normative di settore.

Restano ferme le competenze inderogabili che le disposizioni di legge statale o regionale vigenti, conferiscano in capo alle Autorità d'Ambito o di settore preposte, dalle singole discipline di settore, per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, programmazione e controllo della gestione dei servizi pubblici locali.

TITOLO - X SCIoglimento DELLA SOCIETA' - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NORME INTEGRATIVE

Art.34 - Scioglimento della Società

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori, fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art.35 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale; detto Collegio sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Massa-Carrara, il quale provvederà anche al-

la designazione del Presidente.

Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto ed a maggioranza.

Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città di Carrara.

Art.36 - Norme integrative

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile, le disposizioni di cui al D.Lgs.175/2016 e le leggi speciali in materia.

F.ti: Luca Cimino - Anna Maria Carozzi Notaio -

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO